



SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 937/12

UDIENZA DEL

21/08/2012

ore 10:00

ORDINANZA

N°

26/14/12

PRONUNCIATA IL:

21/8/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/8/12

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Rosaria Salamone)

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO**

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>GALASSO</b>	<b>ENNIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>URRU</b>	<b>SERGIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ROLLE</b>	<b>LAURA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 937/12 depositato il 25/07/2012

- avverso la sentenza n. 13/6/12  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

**proposto dal ricorrente:**

GIARDINO SRL  
VIA CALVINO N. 13 15057 TORTONA AL

**difeso da:**

FALABRINO DR. PIER MARCO  
VIA CALVINO N. 13 15057 TORTONA AL

**Atti impugnati:**

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120100007382440 IVA-OP.IMPONIB. 2006



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE FERIALE

ORDINANZA

Con ricorso in appello depositato in data 25 luglio 2012, la società Giardino srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 13/06/2012 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando il recupero a tassazione operato dall'Ufficio e i ricavi dell'attività dell'impresa per l'anno 2006.

Con l'atto di appello, il contribuente ha altresì richiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della predetta sentenza nonché della relativa cartella di cui è causa.

Si oppone l'Ufficio all'istanza di sospensione e nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 21 agosto 2012, in camera di consiglio, le parti si sono richiamate alle rispettive conclusioni in atti.

\*\*\*\*

Preliminarmente all'esame dell'elemento del "fumus boni iuris" ritiene il collegio di dover valutare la sussistenza del periculum in mora, che non pare potere sussistere nel caso di specie. In effetti la norma richiede la ricorrenza del requisito indispensabile, ai fini della sospensione, non solo della gravità ma della irreparabilità del danno, carattere quest'ultimo che non può in alcun modo desumersi dall'entità in assoluto delle somme dovute per sanzioni e nemmeno relativamente ai redditi indicati dalla parte, cui si fa cenno negli atti, trattandosi di importi di tale modesta entità da poco rapportarsi agli altri dati reddituali emergenti dagli atti.

Il difetto dell'elemento del pericolo nel ritardo esime dall'addentrarsi nella valutazione del fumus della pretesa.

Ne consegue il rigetto dell'istanza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'istanza di sospensione.

Così deciso in Torino, il 21/08/2012, nella camera di consiglio della Sezione FERIALE della Commissione Tributaria Regionale.

Il Giudice est.

Il Presidente